CAMERA DEI DEPUTATI N. 3881-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: **ROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta pomeridiana del 3 maggio 1989 (Stampato n. 1690)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(COLOMBO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 4 maggio 1989

—

Conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto

Presentata alla Presidenza il 10 maggio 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, sottoposto al nostro esame, tende a tutelare le esigenze di cassa dello Stato rispetto a possibili coincidenze temporali che in virtù della legislazione vigente potrebbero far slittare al mese successivo i versamenti dell'IVA dovuti dai contribuenti mensili. Con la norma che ci apprestiamo ad approvare in via definitiva tutto ciò non potrà più accadere poiché si stabilisce, seppure in difformità a una norma di carattere generale, che se il giorno 22 di ogni mese non è lavorativo per le aziende di credito i versamenti vanno effettuati entro il primo giorno lavorativo precedente.

Raccomando una rapida approvazione del disegno di legge.

GIACOMO ROSINI, *Relatore.*

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.	*Identico.*

Decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 85 del 12 aprile 1989.*

Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Se il giorno 22 di ciascun mese è non lavorativo per le aziende di credito e la casse rurali ed artigiane indicate nel primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto, previsti nel primo e nel secondo comma dell'articolo 27 del predetto decreto, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo immediatamente precedente.

2. Le aziende di credito e le casse rurali ed artigiane delegate ai sensi del primo comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono effettuare per conto del contribuente il versamento dell'imposta sul valore aggiunto in apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il quinto giorno successivo a quello dell'ordine di versamento del contribuente stesso.

3. Nel caso in cui l'ordine del contribuente intervenga successivamente al termine di cui al comma 1, il versamento da parte delle aziende di credito e delle casse artigiane delegate nell'apposita contabilità speciale aperta presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato deve comunque avvenire non oltre l'ultimo

giorno lavorativo del mese di riferimento, sempre che tra questo e la data dell'ordine di versamento intercorrano due giorni, di cui almeno uno lavorativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla liquidazione dell'imposta effettuata sulla base delle annotazioni eseguite nel corso del mese di marzo 1989.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1989.

COSSIGA

DE MITA – COLOMBO – AMATO.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.